



Con.S.A.R. Soc. Coop. Cons.

Impianto di trattamento e recupero rifiuti inerti

Via Bartolotte, 10/D - Piangipane (RA)

INCREMENTO DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI TRATTABILI ANNUALMENTE

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Parte seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018 e s.m.i.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

ELABORATO SPA 02 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

0	17/02/2023	Emissione	Alessia Rota	Davide Peroni Matteo Monti	Andrea Gollini
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato

ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA

VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

SEDE OPERATIVA

VIA ENRICO MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395
PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL
WWW.ZGA.SRL



- Indice -

1 PREMESSA	4
2 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE CONSIDERATE	5
3 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	8
3.1 Cenni di inquadramento dei piani territoriali	8
3.2 Strumenti di pianificazione provinciale	9
3.2.1 Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV)	9
3.2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	9
3.2.3 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione provinciale	16
3.3 Inquadramento negli strumenti di pianificazione comunale	21
3.3.1 Piano Urbanistico Generale (PUG)	21
3.3.2 Piano Strutturale Comunale (PSC)	21
3.3.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	23
3.3.4 Piano Operativo Comunale (POC)	27
3.3.5 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale	28
4 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE	30
4.1 Piani in materia di gestione dei rifiuti	30
4.1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e bonifica delle aree inquinate (PRRB)	30
4.1.2 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)	33
4.1.3 Coerenza rispetto ai Piani di gestione dei rifiuti	33
4.2 Piani di tutela della qualità dell'aria	35
4.2.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)	35
4.2.2 Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA)	39
4.2.3 Coerenza rispetto ai Piani di tutela della qualità dell'aria	41
4.3 Piani di tutela delle acque	44
4.3.1 Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico (PdG)	44
4.3.2 Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA)	48
4.3.3 Coerenza del progetto con i piani di tutela delle acque	50
4.4 Piani in materia di assetto idrogeologico	51
4.4.1 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	51
4.4.2 Piano stralcio di bacino per L'assetto idrogeologico (PAI)	55
4.4.3 Coerenza del progetto con i piani in materia di assetto idrogeologico	60

5 DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI.....	62
5.1 Vincoli naturalistici	62
5.2 Altri vincoli	63
6 INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE OPERE PROPOSTE	64
6.1 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale	64
6.2 Normativa di riferimento in materia di inquinamento atmosferico	64
6.3 Normativa di riferimento in materia di tutela delle acque	65
6.4 Normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico	66
6.5 Norme in materia di gestione rifiuti	66

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce l'Elaborato 2 dello Studio Preliminare Ambientale sviluppato ai fini dell'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che reca, con riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione, la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree interessate, prevista al punto 1, lettera b, dell'Allegato IV-bis alla Parte Seconda D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE CONSIDERATE

Il complesso impiantistico è ubicato in adiacenza al raccordo autostradale per l'A14, a 2,5 km dalla frazione di Piangipane (RA), situata a 11 km a Nord-Ovest di Ravenna, in un territorio caratterizzato da aree pianeggianti interessate da attività sia agricole che industriali.



Figura 1 – Ubicazione dell'impianto Consar

Il sito in cui è localizzato l'impianto nasce all'inizio degli anni '90 come discarica, sfruttando i volumi creati dai bacini di estrazione dell'argilla destinata all'adiacente fornace per laterizi, attività dimessa un decennio prima.

In quello che viene denominato COMPARTO 1 veniva ospitata una discarica per rifiuti inerti, la cui attività si è protratta fino a fine 1997 ed il cui post-esercizio, in relazione al regime legislativo (D.Lgs. 36/2003) vigente, è continuato per soli 10 anni; terminata questa fase, la post-gestione è terminata e la discarica attualmente si considera a tutti gli effetti in quiescenza così come l'area restituita agli usi consentiti dalla norma urbanistica vigente.

La coltivazione del COMPARTO 2, destinato a discarica per rifiuti speciali non pericolosi, si è invece conclusa nel 2003 per esaurimento dei volumi disponibili. Attualmente è classificato come discarica per rifiuti non pericolosi in fase trentennale di post-mortem ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.

A partire dall'anno 1995, in un settore del COMPARTO 1, è stata avviata da Rifiner (società al tempo facente capo all'attuale Gruppo Hera S.p.A.), una attività di recupero rifiuti inerti che si protrae fino ad oggi (salvo la variazione della titolarità dell'agosto 2005, quando fu ceduta a Consar Soc. Coop. Cons. mediante cessione in affitto del ramo di azienda, includendo in tale contratto la disponibilità della sola area relativa al COMPARTO 1).

Sull'area complessiva del sito, pari a 8,75 ha, il Comparto 1 sul quale si svolge l'attività trattamento rifiuti inerti e di magazzinaggio di materiali inerti di cava da parte di Consar occupa 4,90 ha; il sito è dotato di recinzione perimetrale con ingresso su via Bartolotte.




Figura 2 – Planimetria con la suddivisione del sito in Comparti

È esclusiva competenza di Hera la gestione post-mortem della ex discarica nel Comparto 2.

Si riporta di seguito l'estratto della cartografia inerente all'uso del suolo per il territorio entro il quale l'opera in progetto va a ricadere.

L'area oggetto del presente Studio è classificata come **"Aree estrattive attive (Qa, colore marrone)"**, in ragione di una cessata attività di cava di argilla ubicata nel sito in oggetto.

Le aree limitrofe, invece, sono tendenzialmente caratterizzate da **"Insediamenti produttivi industriali, artigianali e agricoli con spazi annessi (Ia, colore grigio)"** o **"Seminativi semplici irrigui (Se, colore giallo)"**.




Figura 3 – Stralcio Carta Topografica Regionale Uso del Suolo [Fonte: Geoportale Emilia-Romagna]

3 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

3.1 CENNI DI INQUADRAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata recentemente innovata con l'entrata in vigore, a partire dal 01/01/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

- **Strumenti di Pianificazione Regionale:**
 - Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);
- **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**
 - Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
 - Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;
- **Strumenti di Pianificazione Comunale:**
 - Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana, previsto dalla L.R. 24/2017;
 - Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3, comma 1, che *"I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo"*.

Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che *"La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa"*. Fino all'entrata in vigore

dei nuovi strumenti di programmazione territoriale introdotti dalla recente Legge Regionale vigono quelli in essere che hanno come caposaldo la L.R. 20/2000.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Infine, ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

3.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

3.2.1 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale è il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV). Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte della Provincia di Ravenna, la quale ha avviato il percorso di redazione del PTAV a fine 2021, pertanto nel seguito si darà conto del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3.2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PTCP approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006• Modifica al PTCP approvata con Provv. Dirigenziale n. 17 del 14/12/2007 a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna• Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 71 del 29/06/2010 del PPGR della Provincia di Ravenna• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque• Variante al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 21 del 22/03/2011 del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna• Variante specifica, approvata con DCP n. 10 del 27/02/2019, in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) approvato con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 6.2 NTA: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani• Art. 8.1 NTA: Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• -

Sulla base della L.R. 20/2000, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali ed è stato approvato con delibera n.9 del Consiglio Provinciale del 28/02/2006.

Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP definisce le strategie per le linee di azione dello sviluppo territoriale, le quali fungono da riferimento per la pianificazione comunale.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR (piano Territoriale Paesistico Regionale), ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

La Tavola 1 del PTCP divide il territorio della provincia di Ravenna in 15 Unità di paesaggio e l'area oggetto dello studio ricade nell'Unità di Paesaggio n. 10, denominata "Terre Vecchie"; tale unità comprende parte dei Comuni di Russi, Ravenna, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine.




Figura 4 – Stralcio della Tavola 1 "Unità di Paesaggio" [Fonte: PTCP Ravenna]

Dall'esame della Tavola 2 "Tutela dei Sistemi Ambientali e delle Risorse Naturali e Storico-Culturali" del PTCP emerge come l'area in esame non è ricompresa all'interno di ambiti di tutela paesaggistica o naturalistica specificatamente definiti.




Figura 5 – Stralcio della Tavola 2.8 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali” [Fonte: PTCP Ravenna]

Per quanto concerne invece le informazioni presenti nella Tavola 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”, si sottolinea come **l’area in esame non ricada in zone soggette a vincoli definiti in sede di PTCP**, in quanto non ricadente in alcuno dei fogli componenti la suddetta tavola.

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è l’analisi della Tavola 4 “Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti”. Tale tavola, con D.C.P. n. 22/2018, è stata aggiornata a seguito della approvazione, con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (ora sostituito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, per la cui analisi si rimanda al § 4.1.1).

Il PRGR ha infatti dettato indicazioni prescrittive verso le Province per l’aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione settoriale con particolare riguardo alle aree non idonee per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti e ha confermato (art. 25 NTA) che “*Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all’applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell’autorizzazione alla costruzione*”.

A tale riguardo la Provincia di Ravenna, con la delibera del C.P. n. 10/2019 del 27/02/2019, ha aggiornato il proprio PTCP. Con tale deliberazione sono state aggiornate le Tavole delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti (tav. 4 e in particolare tav. 4.9).

Come evidente nella Figura 6, che riporta uno stralcio della suddetta tavola, lo stabilimento in esame, già esistente ed attivo, ricade all'interno di un'area non idonea alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti.




Figura 6 - Stralcio della Tavola 4.8 "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" [Fonte: PTCP Ravenna]

La classificazione di "Area non idonea" è infatti dovuta alla presenza di alcune criticità sulla base di quanto individuato dalla L.R. n. 20 del 24 marzo 2000, con particolare attenzione alle seguenti parti:

- Titolo III-Bis, "Tutela e valorizzazione del paesaggio" (da art. 40-bis a art. 40-terdecies); art. A-7 - Centri storici; art. A-10 - Ambiti urbani consolidati; art. A-11 - Ambiti da riqualificare; art. A-12 - Ambiti per nuovi insediamenti; art. A-17 - Aree di valore naturale e ambientale.

Tali caratteristiche sono principalmente riferibili alla classificazione dell'area come ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale (si veda la Tavola 5 del PTCP), e per la presenza delle aree boscate e destinate al rimboschimento all'esterno dei confini dello stabilimento Consar.

Di particolare interesse per il caso in esame risulta essere l'art. 6.2 delle NTA del PTCP, anch'esso aggiornato a seguito della approvazione, con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di seguito riportato per le parti di interesse:

Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti

[...]

a. [...] In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica. [...]

g. Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che negli ambiti per attività produttive, anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.

h. L'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2016 n.25 dispone: "In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma". Pertanto gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" (di cui precedenti punti a. e b.) per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, qualora interessati da vincoli o condizioni derivanti dal PTA della Provincia di Ravenna vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi. L'ammissibilità all'insediamento di tali impianti, analogamente agli insediamenti produttivi, non esclude dal rispetto di ogni vincolo e condizione gravante sull'area e da eventuali limitazioni poste dalla pianificazione comunale per gli impianti di recupero rifiuti.

i. Per gli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data del 3 febbraio 2014 si richiama l'art. 25 delle NTA del PRGR. [NdR: grassetto a cura del redattore]

Il citato art. 25 del PRGR, al comma 1, prevede che "agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione".

Come anticipato, il PRGR è stato sostituito dal nuovo Piano Regionale di gestione Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), piano che rappresenta il nuovo percorso per la nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (2022-2027). Tuttavia, all'art. 34, conferma quanto già previsto dal previgente PRGR, ovvero che "agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione".

Passando ora alla disamina della Tavola 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale”, si osserva che lo stabilimento Consar rientra in un Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale normato dalla Parte III delle Norme di attuazione e, nello specifico, negli aggregati di ambiti specializzati per attività produttive “strategici”.




Figura 7 - Stralcio della Tavola 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale” [Fonte: PTCP Ravenna]

Il PTCP (art. 8.1) distingue infatti tra gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale quelli da considerare consolidati e quelli suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo: i primi sono *“le aree produttive rilevanti per l’entità degli insediamenti in essere che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell’offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, [...])”*, mentre i secondi, categoria di appartenenza del sito in cui è ubicato l’impianto Consar, sono *“aree produttive che, in relazione alla ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione”*.

Il PTCP, al comma 4 dell’art. 8.1, definisce poi le linee di indirizzo generali da seguire nell’individuazione di dettaglio degli ambiti specializzati, che deve avvenire in sede di PSC o di Accordo Territoriale, per ciascun ambito specializzato.

Infine, sulla base di quanto riportato nella Tavola 6 “Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna”, l’area oggetto del presente studio non è contigua ad alcuna delle aree costituenti le reti ecologiche esistenti in Provincia di Ravenna.




Figura 8 - Stralcio della Tavola 6 "Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna" [Fonte: PTCP Ravenna]

La rete ecologica di livello provinciale (PTCP) viene ripresa e dettagliata a livello comunale (PSC): pertanto per un'analisi maggiormente dettagliata si rimanda al §3.3.2.

Infine, è opportuno menzionare che ai confini dello stabilimento Consar sono presenti alcune aree che il PTCP individua come aree forestali secondo quanto rappresentato dalla Carta Forestale della Provincia di Ravenna.



Figura 9 – Stralcio della "Carta Forestale della Provincia di Ravenna"

3.2.3 COERENZA DEL PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali e, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

Il progetto non prevede espansioni dell'impianto o rilevanti interventi di tipo strutturale ed edilizio (gli interventi previsti sono fondamentalmente gestionali, prevedendo solo l'incremento delle quantità di rifiuti ammessi a trattamento), pertanto non si ravvisano particolari elementi ostativi alla realizzazione del progetto ed al suo esercizio nello stato futuro.


Inoltre, rispetto alla disciplina relativa alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti ai sensi della Tavola 4.8 del PTCP, lo stabilimento in esame ricade in un'area "*non idonea*" alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Ciò nonostante, considerando l'Art. 6.2 delle NTA del vigente PTCP, esso cita in alcuni passaggi i requisiti per la realizzazione gli impianti di recupero rifiuti da C&D, anche in condizioni di non idoneità generale. Si sintetizza perciò nel seguito la rispondenza dell'impianto in esame all'articolo sopracitato:

- gli impianti di recupero inerti sono consentiti negli ambiti per le attività produttive e nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava; a tal proposito, si sottolinea che il sito si colloca all'interno di un ambito produttivo e l'area di Piangipane è comunque sede di una cava di argilla dismessa negli anni '80;
- la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali: a conferma della natura industriale del sito in esame, si evidenzia che nelle adiacenze dell'impianto di Piangipane (sempre dentro all'area campita in arancione) sono da tempo presenti due stabilimenti di produzione del settore agro-alimentare;
- gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, qualora interessati da vincoli o condizioni derivanti dal PTA della Provincia di Ravenna vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi;
- infine, per gli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano, tra cui si individua anche lo stabilimento Consar, si richiama l'art. 34 delle NTA del PRRB.

Si evidenzia pertanto che le NTA del PTCP non contengono norme transitorie e/o di salvaguardia per gli impianti di gestione rifiuti esistenti in aree non idonee, salvo la necessità di valutare vincoli e/o elementi che costituiscano incompatibilità assoluta e la verifica della conformità con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione; tale condizione risulta quindi ampiamente verificata, in quanto l'impianto risulta essere in esercizio conformemente alla propria autorizzazione (sia per l'Autorizzazione Unica vigente che per i provvedimenti autorizzativi precedenti n. 90 del 10/01/2012 e n. 3017 del 20/09/2013) sotto la gestione di Consar Soc. Coop. Cons., e ancor prima della società Refiner.

Peraltro, lo stabilimento Consar (ex Rifiner) risultava comunque già ricompreso negli impianti di trattamento rifiuti speciali citati all'interno del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti del Comune di Ravenna, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 29 giugno 2010, per quanto sostanzialmente superato dai nuovi piani.



Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali

KEY AZIENDA	IMPIANTO
1 AIRONE S.p.A.	selezione/cermita rifiuti non pericolosi
2 AKRON S.p.A. (ex CIR SECCO S.r.l.)	selezione/cermita rifiuti non pericolosi
3 AMBIENTE MARE S.p.A.	trattamento chimico - fisico - biologico
4 CAVA PIETRALUNGA S.r.l.	trattamento per recupero inerti
5 AKRON S.p.A. (ex CIR SECCO S.r.l., ex SELECTA)	selezione frazione secca
6 CAVIRO	trattamento per produzione compost
7 ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l.	trattamento chimico - fisico - biologico
9 ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l.	incenerimento (forno F3)
10 FAENZA DEPURAZIONI	trattamento chimico - fisico - biologico
11 HERA S.p.A. (ex AREA)	stoccaggio e inertizzazione fanghi
12 HERA S.p.A. (ex AREA)	discarica per rifiuti pericolosi (ex discarica 2C)
13 HERA S.p.A. (ex AREA)	trattamento chimico - fisico - biologico
14 HERA S.p.A. (ex AREA)	stoccaggio (vasche, serbatoi) e trattamento (CTIDA)
15 HERA S.p.A. (ex AREA)	trattamento biologico (depuratore città)
16 HERA S.p.A. (ex CIR Inerti)	trattamento per recupero inerti
17 HERA S.p.A. (ex RIFINER)	trattamento per recupero inerti
18 HERA S.p.A. (ex TE.AM)	trattamento chimico-fisico-biologico
19 HERA S.p.A. (ex TE.AM)	trattamento chimico-fisico-biologico
20 HERA S.p.A. (ex TE.AM)	trattamento chimico-fisico-biologico
21 SECAM S.r.l.	trattamento chimico - fisico - biologico
23 SICEA S.p.A.	trattamento chimico-fisico-biologico
24 SIMAP S.r.l.	trattamento di sterilizzazione
25 SOTRIS S.p.A.	discarica 2/B "super" (1° - 2° stralcio)
26 SOTRIS S.p.A.	discarica 2/B (3° stralcio)
27 SOTRIS S.p.A.	stoccaggio e pretrattamento
28 SOTRIS S.p.A.	discarica per rifiuti pericolosi (ex discarica 2C - 4° stralcio)
29 SALERNO PIETRO	trattamento fanghi e produzione compost

Figura 10 – Estratto dalla tavola 2a del PPGR 2010 (non più vigente) [Fonte: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2010 del Comune di Ravenna]

In relazione alla presenza di zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, il PTCP rinvia al Piano di Tutela delle Acque: l'analisi di conformità dell'impianto rispetto al PTA è stata affrontata al § 4.3.3, al quale pertanto si rimanda, richiamando in questa sede la **conformità con quanto previsto da detti strumenti di pianificazione**.

L'art. 6.2 delle NTA del PTCP, come modificato a seguito della Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 10 del 27/02/2019, prevede che nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni da reticolo secondario di pianura poco frequenti (P2), nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica, dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica. Come descritto dettagliatamente al § 4.4.1, il sito in esame ricade nello scenario di pericolosità media P2: alluvioni poco frequenti, sia per quanto riguarda il Reticolo principale che per il Reticolo secondario di Pianura.

Alla luce di quanto sopra esposto, in fase autorizzativa dovrà quindi essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

Per quanto riguarda la tutela delle produzioni tipiche e di qualità, l'art. 21 del D.Lgs. 228/2001 citato dall'art. 6.2 delle NTA del PTCP definisce le produzioni agricole tipiche e di qualità come riportato di seguito.

Art. 21. - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: [...]

Nella Regione Emilia-Romagna sono registrate, le seguenti produzioni di qualità ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e illustrate nel documento "I prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna" pubblicato nel 2022 dalla Regione in collaborazione con Art-Er:

Prodotti Dop e Igp	
<ul style="list-style-type: none"> • Aceto balsamico di Modena Igp • Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop • Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop • Aglio di Voghiera Dop • Agnello del Centro Italia Igp • Amarene brusche di Modena Igp • Anguria reggiana Igp • Asparago verde di Altedo Igp • Cappellacci di zucca ferraresi Igp • Casciotta d'Urbino Dop • Ciliegia di Vignola Igp • Coppa di Parma Igp • Coppa piacentina Dop • Coppia ferrarese Igp • Cotechino Modena Igp • Culatello di Zibello Dop • Formaggio di Fossa di Sogliano Dop • Fungo di Borgotaro Igp • Grana Padano Dop • Marrone di Castel del Rio Igp • Melone mantovano Igp • Mortadella Bologna Igp 	<ul style="list-style-type: none"> • Olio extravergine di oliva Brisighella Dop • Olio extravergine di oliva Colline di Romagna Dop • Pampapato o Pampepato di Ferrara Igp • Pancetta piacentina Dop • Parmigiano-Reggiano Dop • Patata di Bologna dop • Pera dell'Emilia-Romagna Igp • Pesca e nettarina di Romagna Igp • Piadina Romagnola Igp • Prosciutto di Modena Dop • Prosciutto di Parma Dop • Provolone Valpadana Dop • Riso del Delta del Po Igp • Salama da sugo Igp • Salame Cremona Igp • Salame Felino Igp • Salame piacentino Dop • Salamini italiani alla cacciatora Dop • Scalogno di Romagna Igp • Squacquerone di Romagna Dop • Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp • Zampone Modena Igp

Tabella 1 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna

Vini DOCG	
• Colli Bolognesi Pignoletto	• Romagna Albana
Vini DOC	
<ul style="list-style-type: none"> • Bosco Eliceo • Colli Bolognesi • Colli d'Imola • Colli di Faenza • Colli di Parma • Colli di Rimini • Colli di Scandiano e di Canossa • Colli Piacentini • Colli Romagna Centrale • Gutturmo 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambrusco di Sorbara • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro • Lambrusco Salamino di Santa Croce • Modena o di Modena • Ortrugo dei Colli Piacentini • Pignoletto • Reggiano • Reno • Romagna
Vini IGT	
<ul style="list-style-type: none"> • Bianco di Castelfranco Emilia • Emilia o dell'Emilia • Forlì • Fortana del Taro • Ravenna 	<ul style="list-style-type: none"> • Rubicone • Sillaro o Bianco del Sillaro • Terre di Veleja • Val Tidone

Tabella 2 – Vini DOC, COCG, e IGT registrati in Emilia-Romagna

L'area in cui è ubicato lo stabilimento in esame è inserita all'interno di un contesto agricolo; da una ricognizione effettuata, nei poderi limitrofi all'area di impianto non si ravvisano colture di prodotti riportati nella tabella precedente, come riscontrabile nella figura successiva.




Figura 11 – Stralcio “Carta delle attività agricole: aziende con produzioni particolari” [Fonte: Tavola A.2.6.a Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di Ravenna]

Risulta in ogni caso opportuno di seguito svolgere alcune valutazioni per attestare che l’attività condotta dallo stabilimento Consar non rechi pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. A tal fine si individuano i seguenti fattori di pressione come potenzialmente in grado di generare impatti sulle produzioni agricole:

- scomparsa dei suoli idonei alla crescita;
- presenza, nel terreno, nelle acque o nell’atmosfera, di particolari sostanze chimiche;
- modifiche alla salinità delle acque e dei suoli;
- variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche;
- diminuzione o aumento dell’ombreggiamento, tali da compromettere le colture.

Il progetto proposto non determinerà alcuno dei fattori di pressione sopra proposti in quanto:

- non determinerà consumo di suolo esterno al perimetro del Comparto impiantistico;
- non determinerà la presenza, nel terreno, nelle acque o nell’atmosfera, di particolari sostanze chimiche;
- non determinerà modifiche alla salinità delle acque e dei suoli. A tal proposito si ricorda che non è stata ritenuta percorribile l’ipotesi di scarico delle acque meteoriche di dilavamento nei canali circostanti l’impianto proprio per evitare la potenziale immissione nella rete irrigua di acque con alto tenore di cloruri;

- non determinerà variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche;
- non determinerà una significativa variazione dell'ombreggiamento.

È quindi possibile attestare che l'attività di trattamento rifiuti, anche nella sua configurazione di progetto, non recherà alcun pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli, con particolare riferimento a produzioni agricole di qualità e tipicità.

3.3 INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

3.3.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana, è il Piano Urbanistico Generale (PUG). Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte del Comune di Ravenna; pertanto, nel seguito si darà conto del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC).

3.3.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PSC approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007;• Variante approvata con D.C.C. n. 208594/127 del 12/12/2017;• Variante approvata con D.C.C. n. 222989/156 del 11/12/2018;• Variante in Riduzione al PSC 2018 e conseguenti modifiche al RUE, al 2° POC e al Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera C.C. n. 148 del 24/09/2019
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 22 c.4 NTA: Attuazione indiretta: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa pubblica• Art. 33 c.3 NTA: Paesaggio: Contesti paesistici
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• -

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso. Inoltre, valuta la consistenza, la localizzazione, la vulnerabilità delle risorse fissando vincoli, limiti e condizioni di sostenibilità delle trasformazioni.

Il PSC è stato adottato dal Comune di Ravenna con deliberazione di C.C. n. 117/50258 del 23/06/2005, approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007 e successivamente oggetto di varianti.

Il PSC articola il territorio comunale in “Sistemi e Spazi”, ciascuno dei quali suddiviso in componenti. I contenuti dell’elaborato “Spazi e Sistemi” (PSC 3) congiunti con quelli dell’elaborato Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) (PSC 5) costituiscono la disciplina del PSC 2003.

A larga scala, l’art. 33 comma 3 del Titolo II, Capo 1° “Progetto dei sistemi” - Paesaggio: Contesti paesistici - Il PSC individua, nell’elaborato PSC 3, i Contesti paesistici d’area vasta, al fine di evidenziare le componenti significative che li costituiscono e le relazioni reciproche che le legano; tali contesti costituiscono il riferimento rispetto al quale verificare e valutare le trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza. I medesimi contesti sono articolati, in sede di RUE, in Contesti paesistici locali per la verifica e la valutazione delle trasformazioni diffuse.

Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola PSC 3 “Spazi e sistemi”.



Figura 12 – Stralcio della Tavola PSC 3 “Spazi e sistemi”, foglio 12

L’area in esame ricade tra gli “Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitari”, di cui all’art. 22, comma 4, delle NTA del PSC, di seguito riportato.

4. Si ha l’Attuazione indiretta a programmazione unitaria quando il PSC individua un Ambito o Aree rinviando la definizione dei relativi Comparti al POC, a seguito di concertazione tra Amministrazione e proprietari o di accordi ai sensi dell’art.18 della L.R. 20/2000, del quale il POC stesso stabilisce la disciplina generale da assumere a base della formazione del PUA e/o dei PUA nel rispetto degli obiettivi, delle prescrizioni, delle prestazioni e del campo di variazione delle grandezze urbanistiche fissati nella Scheda d’Ambito di cui all’art.24 del PSC.

3.3.3 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• RUE approvato con D.C.C. n. 77035/133 il 28/07/09 e pubblicato sul BUR il 26/08/2009 con riferimento n. 152/2009• Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016• Variante di rettifica e adeguamento 2016 AL RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica" approvata con D.C.C. 207602/128 del 12/12/2017• Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica approvata con D.C.C. 155 del 01/10/2019• Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche approvato con D.C.C. 156 del 01/10/2019• Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" adottata con delibera di C.C. n.155 del 01/10/2019 – CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE con conseguenti modifiche anche al 2° POC, approvata con D.C.C. n. 36 del 12/05/2020 e pubblicato sul BUR n. 188 del 10/06/2020
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. III 1.2: Area ad attuazione diretta previo progetto unitario (PUAO - PUC)• Art. IV 1.13: Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Aree archeologiche o aree di tutela delle potenzialità archeologiche, Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 3• Art. IV.1.4 c2: Sistema paesaggistico ambientale - Paesaggio - Contesti paesistici locali• Art. V.2.3: Zone di recente rimboschimento
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. IV.1.14 c7: Perimetri e limiti• Art. IV.3.12: Articolazione impianti tecnologici

Il Regolamento Urbano Edilizio (RUE) è stato approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009.

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 e in conformità con il PSC del Comune di Ravenna, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi e sono articolate in due parti: Parte urbanistica e Parte edilizia.

La Parte Urbanistica riguarda la disciplina generale delle trasformazioni diffuse, fisiche e d'uso, della città esistente e del territorio extraurbano, con esclusione, in conformità alle previsioni del PSC, di parti della città esistente da riqualificare soggette a strumento urbanistico preventivo e delle porzioni di territorio per il nuovo insediamento. Le modalità di intervento del RUE sono di tipo diretto, eventualmente convenzionato.

La Parte Edilizia riguarda la definizione delle grandezze e dei requisiti igienico, tecnologico, ambientali edilizi, delle procedure di abilitazione, realizzazione e controllo delle attività edilizie, delle regole e prestazioni per il perseguimento della qualità architettonica ed urbana e della sostenibilità ambientale, anche alla luce dei criteri di VALSAT definiti in sede di PSC.

L'area oggetto di studio, ricadente in area extraurbana e risulta individuata solamente nelle Tavole del "RUE 2 - Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano", che di seguito vengono esaminate, grazie all'utilizzo del portale del Comune di Ravenna "Ravenna Urban Planning" (RuP).




Figura 13 – Estratto della Tavola RUE 2.046 – Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano – RUE del Comune di Ravenna (dal servizio WebRUE)

Dall'esame degli elaborati RUE 2 emerge che l'**area di intervento ricade** all'interno dei seguenti perimetri:

- Modalità attuative, opere di urbanizzazione, dotazioni pubbliche e private, promozione del paesaggio e interventi di qualificazione e sostenibilità, Attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario (PU) assistito da Atto d'Obbligo (PUAO) o Convenzione (PUC) – **Spazio urbano, Modalità attuativa condizionata** (Art. III.1.2);
- Sistema paesaggistico ambientale - Paesaggio - **Contesti paesistici locali** -4.1, Terre Vecchie del Montone (Art. IV.1.4 c2);
- Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Aree archeologiche o aree di tutela delle potenzialità archeologiche, **Aree di tutela delle potenzialità archeologiche** - Zona 3 (Art. IV.1.13).

Inoltre, alle componenti perimetrali sopracitate si aggiunge la componente di zona "**Zona di recente rimboschimento**" (Art. V.2.3), facente parte delle componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali.

Si sottolinea infine che seppur l'area di interesse venga classificata come "**Area ad attuazione diretta previo progetto unitario (PUAO - PUC)**" ai sensi dell'art. III 1.2 nelle NTA del RUE, e nello specifico individuata dalla scheda POC citata nello stralcio di PSC "CoS22", in fase di accordo di 2° livello, l'area in questione veniva stralciata dalla programmazione del POC e assoggettata alla disciplina del RUE a causa

della non conferma dell'interesse pubblico, come confermato dalle NTA del POC art. 2 comma 1 che cita “[...] *La mancata conferma dell’interesse pubblico o l’assenza della necessaria disponibilità della parte privata, hanno determinato l’esclusione dal presente POC degli accordi relativi ai comparti CoS06, CoS07, CoS10, CoS19, **CoS22**, CoS24 e CoS26*”.

Occorre infine considerare che, seppur l’installazione non sia contrassegnata da apposita simbologia all’interno degli elaborati grafici del RUE, per il sito in esame risulta comunque di interesse l’art. IV.3.12, in quanto impianto di “trattamento, recupero e smaltimento rifiuti” come individuato dal comma 1 lettera a) del suddetto articolo delle NTA.

Nel dettaglio, per le aree per il trattamento, recupero e smaltimento rifiuti si fa riferimento alla normativa e della pianificazione sovraordinata in merito (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti; Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti); l’installazione in esame sarebbe pertanto ricompresa nelle “aree pubbliche e/o private destinate alla localizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio temporaneo e definitivo di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi (come identificati dalla normativa vigente)” ai sensi dell’art. IV.3.12 a. 2. Tale articolo cita inoltre a proposito delle aree di trattamento rifiuti: “In tali aree sono consentiti tutti gli interventi nel rispetto dei seguenti indici:

- $U_f \leq 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) = IVL, con un minimo di m 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

Gli impianti esistenti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, regolarmente autorizzati ai sensi delle normative vigenti alla data di autorizzazione alla loro costruzione, ancorché non individuati nella cartografia del RUE e del POC vigenti, risultano conformi alla componente in oggetto [...]” [NdR: grassetto a cura del redattore].

Ne consegue che il progetto in esame, non prevedendo altri interventi di tipo edilizio, risulta in conformità rispetto a quanto previsto per gli impianti tecnologici di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti.

3.3.3.1 RUE 2 - COMPONENTE DI ZONA:

Secondo quanto previsto dal RUE, lo stabilimento Consar è specificatamente individuato come facente parte delle **Zone di recente rimboschimento** (componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali), di cui all’art. V.2.3, che prevede nel dettaglio:

1. *Le Zone di recente rimboschimento, individuate nelle tavole RUE 2, sono costituite da piccoli boschi e boschetti o siepi, che contribuiscono al consolidamento del patrimonio naturale. In tali zone il RUE persegue il mantenimento della copertura boschiva o la sua compensazione, nel rispetto della normativa sovraordinata (D.Lgs 3 aprile 2018 n.34, L.R. 21/2011 art. 34, DGR 549/2012, L. 35/2012 sezione V). Qualora ci siano discrasie fra le zone di recente rimboschimento individuate dal RUE e la specifica carta dei vincoli forestali vigente prevale quest’ultima.*
2. *In tali zone sono consentiti, con le finalità di cui sopra:*
 - *le cure colturali*
 - *gli interventi eventualmente previsti dai progetti presentati nell’ambito dei PRSR*
 - *la realizzazione di sentieri e percorsi attrezzati e finalizzati alla fruizione dei siti.*

3.3.3.2 RUE 2 - COMPONENTE PERIMETRALE:

Analizzando i “Contesti Paesistici a scala locale”, come già sottolineato in precedenza dal PSC, essi risultano ambiti omogenei (riportati nell’elaborato gestionale RUE 7) caratterizzati da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi (art. IV.1.4 c.2). In particolare, l’area in esame appartiene difatti al Contesto paesistico locale “Terre Vecchie del Montone” (n. 4.1).

Analizzando invece, le disposizioni, recepite della “Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche” (Art. IV. 1.13): esse sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive sia delle presenze archeologiche accertate e tutelate ai sensi di legge ovvero di strumenti di pianificazione sovraordinati, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, attraverso modalità adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali.

A tal fine il RUE, negli elaborati RUE 2, RUE 3 e RUE 4, individua:

“[...] cinque “Aree di tutela delle potenzialità archeologiche”, sottoposte a differente categoria di tutela attraverso controllo archeologico in corso d’opera o indagini archeologiche preliminari o altre attività di verifica preventiva, secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi [...]”

Il sito in esame ricade in un’area individuata come: Zona di tutela 3 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica: - la piana alluvionale, - le valli.”

“[...] Per ogni intervento ricadente nelle Aree archeologiche e nelle zone di tutela 1, 2, 3 e 5 ove siano previste attività di modificazione del sottosuolo, come indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, è prescritta la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, concessa mediante parere motivatamente espresso sulla base del progetto, il quale dovrà includere un estratto della tavola della “Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche” da cui si evinca la relativa zona di tutela e in cui sia indicata l’area oggetto di intervento. L’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione dovrà essere inviata alla Soprintendenza almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori prevista.

2. Nelle Aree archeologiche, individuate dal RUE, qualora non tutelate e disciplinate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo e/o opere di fondazione e di scavo oltre i 50 cm di profondità, dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento.

5. Nella zona di tutela 3: ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo oltre i 200 cm di profondità dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) o assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento. Medesima prescrizione si applica in presenza di edifici esistenti in caso di scavi oltre i 200 cm di profondità che debordino rispetto al sedime e alla profondità delle fondazioni di tali edifici.

Risulta inoltre applicabile all’area in esame anche l’art. IV.1.14.c7, che prevede per gli interventi edilizi ed urbanistici nella parte di territorio interessata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli il rispetto delle seguenti disposizioni relativamente alle “Aree di potenziale allagamento”:

- a) *non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, rispetto alla situazione esistente alla data del 15 marzo 2012 (data di pubblicazione dell’avviso di approvazione della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica)*

- b) *il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico*
- c) *dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.*
- d) *per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo*
- e) *per aree con tiranti idrici attesi superiori a m 1,50 (All. n. 6, Tav.1 e Tav.2 2 e per come recepite dalla tavola RUE 10.4.1), è di regola da escludere ogni intervento di NC in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'esondazione; qualsiasi intervento comportante aumento del rischio idraulico è subordinato al nulla osta da parte del Servizio di area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che potrà dettare condizioni e vincoli all'attuazione del progetto stesso. Valgono comunque le possibilità previste negli ultimi due capoversi del punto 6 (Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)) della vigente "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica", nonché la facoltà di superare le limitazioni previste alle precedenti lettere d) ed e) tramite la realizzazione di adeguati dispositivi di protezione dei manufatti, il cui progetto deve essere accompagnato da approfondito studio idraulico, firmato da tecnico abilitato in materia idraulica, che tenendo conto di possibili scenari di allagamento in conseguenza di precipitazioni metereologiche eccezionali, asseveri il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.*

Infine, per quanto riguarda la zonizzazione acustica a cui è sottoposta l'area in cui è ubicato il sito di interesse, si rimanda integralmente all'*Elaborato SPA 04.01 Valutazione previsionale di impatto acustico* presentato nell'ambito del presente Studio preliminare ambientale.

3.3.4 PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • POC approvato con D.C.C. n. 23970/37 del 10/03/2011 aggiornato con Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE approvata con D.C.C n.54946/88 del 14/04/2016; • 2° POC approvato con D.C.C n. 135845/87 del 19/07/2018, aggiornato con delibera CC N.222674/155 adottata l'11/12/2018; • POC TEMATICO – Piano dell'Arenile 2009 approvato dal C.C. con delibera n. 123211/202 del 21/12/2009, aggiornato con il Piano dell'Arenile 2015 pubblicato sul BUR il 29/07/2014 con riferimento n. 185; • POC TEMATICO – Logistica 2010, approvato dal C.C. con delibera n. 17364/24 del 21/02/2011 con Varianti 1 e 2 approvate con D.C.C. n. 61767/70-71 del 31/05/2012. • POC TEMATICO – Darsena approvato con Delibera di C.C. n. 16834/7 del 05/02/2015, con Variante di adeguamento e semplificazione del RUE approvata con delibera C.C.N 54946/88 del 14/04/2016.
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • -

Il Piano Operativo Comunale (POC), come definito dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il Comune di Ravenna si è dotato dell'ultimo dei tre strumenti previsti dalla L.R. 20/2000 con il POC 2010-2015 (21/02/2011) che ha seguito l'approvazione di POC tematici distinti: Logistica, Darsena di Città e piano dell'Arenile.

Dall'analisi della seguente figura, l'area in esame non ricade in ambiti disciplinati dal 2° POC e non è oggetto di previsioni degli ulteriori due POC tematici approvati, ossia il POC tematico – Darsena di città e il POC – Piano dell'Arenile 2015. Come già citato in precedenza, in fase di accordo di 2° livello l'area in esame non viene più riconosciuta come *“Area ad attuazione diretta previo progetto unitario (PUAO - PUC)”* (art. 2 c.1 nelle NTA del POC), a causa della non conferma dell'interesse pubblico.

3.3.5 COERENZA DEL PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il Comune di Ravenna è dotato dei tre strumenti di pianificazione comunale previsti dalla L.R. 20/2000 ossia il **PSC**, approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007 ed aggiornato con la Variante di riduzione approvata con Delibera C.C.N 148 del 24/09/2019, il **RUE**, modificato con la prima Variante 2015 di adeguamento e semplificazione approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016 e con la seconda Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche che è stata approvata con D.C.C 156 del 01/10/2019, ed il **POC**, oggi costituito dal 2°POC, POC Tematico Darsena di Città e dal POC Tematico dell'Arenile 2015, il quale non interessa l'area di intervento.

Dall'esame degli elaborati gestionali del PSC e RUE risulta che l'area in oggetto non sia gravata da ulteriori vincoli rispetto a quanto già evidenziato dal PTCP.

In particolare, l'area in esame:

- non risulta ricadere all'interno delle aree di danno di stabilimento a rischio di incidente rilevante;
- non risulta ricadere all'interno di fasce di rispetto di elettrodotti ad alta tensione;
- non risulta essere ricompresa in zone SIC/ZPS, né soggetta a vincolo idrogeologico;
- non risulta essere soggetta a vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, ossia aree ricomprese in ambiti paesaggistici di notevole interesse pubblico definiti con D.M. n. 3 del 05/01/1976;

mentre:

- risulta essere ricompreso nelle Aree di tutela delle potenzialità archeologiche (Art. IV. 1.13);
- risulta essere ricompreso nelle Zone di rimboschimento recente (Art. V. 2.3) secondo il RUE del Comune di Ravenna.

A tal proposito, si sottolinea come le rappresentazioni grafiche del RUE differiscano da quanto rappresentato nella Carta Forestale costituente uno degli Elaborati grafici del PTCP, dove nello specifico lo stabilimento Consar risulta semplicemente circondato rispetto ai propri confini da aree forestali ma non ricadente all'interno di esse (si veda Figura 9). Anche secondo quanto riportato al comma 1 dell'Art V.2.3 risultano aver priorità gli strumenti di pianificazione sovraordinati quali la carta dei vincoli forestali vigente, pertanto le prescrizioni del RUE non risultano applicabili al sito in esame.

Con l'articolo IV 1.13 sono definite le disposizioni da rispettare in "Aree di tutela delle potenzialità archeologiche", zona 3 (valli e piane alluvionali). Il progetto, interessato esclusivamente dall'incremento della quantità di rifiuti ammissibili a trattamento, non prevede opere di scavo oltre i 200 cm di profondità, rendendo quindi non necessaria la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

Infine, come mostrato al § 4.4, l'area di intervento risulterebbe interessata, in caso di allegamento, da un tirante idrico compreso tra 50 e 150 cm. Pertanto, con riferimento alle previsioni del RUE, per l'area in esame risulta applicabile anche l'art. IV.1.14.c7, che definisce le disposizioni da rispettare in caso di interventi nelle "Aree di potenziale allagamento" di cui all'art. 6 del Piano Stralcio dei Bacini Regionali Romagnoli e s.m.i.

Si evidenzia a tal proposito che:

- il progetto in esame non aumenterà il rischio di esposizione di beni o persone ad eventi di alluvione: infatti, non si prevedono modifiche alla configurazione dello stabilimento;
- il progetto non prevede la realizzazione di vani o aperture a quota inferiore al tirante idrico;
- il progetto prevede specifici accorgimenti per evitare effetti in caso di allegamento: come già citato in precedenza, il progetto in esame non modificherà l'assetto dello stabilimento, inoltre sono presenti arginature con alberature ai confini dell'impianto che mitigherebbero le conseguenze di eventuali allagamenti;
- il progetto non prevede alcun utilizzo del sottosuolo: presso lo stabilimento Consar non sono presenti aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, né altri possibili utilizzi del sottosuolo.

Inoltre, al fine di evitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione, già **nell'ambito della procedura per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica, poi rilasciata da ARPAE-SAC di Ravenna con DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021, sono stati approvati dall'Autorità competente e già realizzati i seguenti interventi:**

- un ulteriore tratto di argine, di altezza pari a 1 m dal centro strada (Via Bartolotte);
- un muretto in cls, di spessore pari a 0,15 m e di altezza pari a 0,50 m dal centro strada (Via Bartolotte);
- un dosso in cls di altezza pari a 0,30 m dal centro strada (Via Bartolotte) nel punto di accesso al sito, visto la necessità di transito di mezzi pesanti.

In conclusione, gli interventi esaminati nel presente studio risultano essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione a livello Comunale.

4 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

4.1 PIANI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

4.1.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PRRB Regione Emilia-Romagna approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022 ed entrato in vigore il 05/08/2022
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027 è stato approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022 e si propone come elemento di traino del percorso di radicale transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo Piano PRRB 2022-2027 quindi:

- rappresenta uno degli strumenti di attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile che la Regione Emilia-Romagna mette in campo per il proprio sviluppo socio-economico e territoriale in maniera integrata, assicurando al contempo la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
- concorre al conseguimento di obiettivi previsti in altri strumenti di pianificazione come, ad esempio, il Piano Energetico Regionale e la nuova legge regionale urbanistica che, nel prevedere la limitazione del consumo di suolo, fa delle bonifiche e del recupero delle aree degradate uno dei pilastri di azione cui la Regione intende fare riferimento.
- delinea nuove modalità di confronto con la cittadinanza ed i portatori di interesse in merito al monitoraggio delle politiche e dei risultati ottenuti.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione, essendo al contempo in coerenza con il Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020) nel percorso di transizione ecologica.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono descritti i diversi principi del nuovo Piano, contenuti nell'Art.2, che vengono riportati dettagliatamente di seguito:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) **il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;**

- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Gli obiettivi del nuovo Piano in materia di rifiuti sono definiti nell'art. 8 dell'NTA in base alla tipologia di rifiuto. Per i **rifiuti speciali** gli obiettivi sono:

- a. riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b. riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c. riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d. **sviluppo delle filiere del recupero (green economy);**
- e. sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f. l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

Nel capitolo 11 della Relazione Generale del PRRB vengono definite particolari tipologie di rifiuti speciali, tra cui quelli da **costruzione e demolizione (C&D)**.

La filiera dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) comprende tutti i rifiuti appartenenti al capitolo 17 dell'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 e comprende sia rifiuti non pericolosi che pericolosi.

Nel 2018, la produzione di rifiuti da C&D in Emilia-Romagna, dichiarata attraverso la dichiarazione MUD, è risultata pari a 5.346.406 t e di questi il 97% sono risultati rifiuti non pericolosi. Grazie all'avvento del Superbonus 110%, misura di incentivazione introdotta dal D.L. "Rilancio" 19 maggio 2020, n.34, si è osservato una notevole ripresa del settore negli ultimi anni.

Si prevede nei prossimi uno sviluppo del settore, grazie anche alla redazione del Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione redatto nel 2016 dalla Commissione Europea, che si pone come obiettivo quello di aumentare la fiducia nel processo di gestione dei rifiuti da C&D e nella qualità dei materiali riciclati da tali rifiuti mediante:

- a. una migliore identificazione, separazione alla fonte e raccolta dei rifiuti;
- b. una migliore logistica dei rifiuti;
- c. un miglior trattamento dei rifiuti;
- d. la gestione della qualità;

- e. condizioni politiche e condizioni quadro adeguate.

In Emilia-Romagna, la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), in linea con le indicazioni normative dell'Unione Europea e nazionali, deve essere caratterizzata dal raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. riduzione della quantità di rifiuti da C&D prodotti e della loro pericolosità;
2. diminuzione del quantitativo totale di rifiuti da C&D non pericolosi avviati a discarica;
3. prevenzione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da C&D sul territorio;
4. promozione dell'innovazione degli impianti di recupero secondo le migliori tecnologie disponibili, allo scopo di realizzare un progressivo miglioramento delle prestazioni tecniche ambientali;
5. miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati.

Per quanto concerne la forma di trattamento prevalente per questa tipologia di rifiuto, in Emilia-Romagna, si conferma, come nel precedente Piano, quella del **recupero di materia**, che interessa il 98% dei rifiuti gestiti, come illustrato nella seguente Tabella.

	Recupero di energia (R1)	Recupero di materia (da R2 a R12)	Discarica (D1)	Incenerimento (D10)	Altre operazioni di smaltimento (da D3 a D14)	Totale Gestito
Non pericolosi	1.652	5.469.043	47.383	4	29.637	5.547.719
Pericolosi	0	1.983	5.326	35	16.551	23.895
Totale	1.652	5.471.026	52.709	39	46.188	5.571.613

Tabella 3 – Produzione di rifiuti C&D gestiti per modalità di trattamento, anno 2018 [Fonte: Relazione generale PRRB]

Ai sensi della direttiva 2008/98/CE, la **cessazione del rifiuto ("End of Waste")** risulta tale solo quando sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e se soddisfa le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Stante quanto riportato dal PRRB, l'impianto oggetto di modifica risulta pienamente conforme agli obiettivi del Piano, in quanto promuove lo sviluppo della filiera della green economy tramite l'attività di recupero di vari rifiuti inerti per la produzione di EoW.

4.1.2 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 29/06/2010• Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27/02/2019 (variante PTCP)
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Area non idonea
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 6.2 delle NTA – Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani e speciali

La Provincia di Ravenna ha approvato il Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PPGR) con Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 29 giugno 2010. Il Piano è poi entrato in vigore il 04/08/2010.

Nel corso del 2016 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il quale, all'art. 24, comma 2 delle NTA del PRGR, *"le previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR) nonché nei piani d'ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili"*.

La Provincia di Ravenna ha adeguato le proprie disposizioni al PRGR con D.C.P. n. 10 del 27/02/2019, aggiornando la Tavola 4 del PTCP e le NTA del PTCP.

Si rimanda quindi al § 3.2.2.

4.1.3 COERENZA RISPETTO AI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Dall'esame delle NTA del PRRB non si rilevano particolari disposizioni specifiche in merito all'impianto in esame. La gestione dei rifiuti speciali è infatti dettagliatamente disciplinata in relazione al divieto di realizzazione di nuove discariche ed alla possibilità di gestire i rifiuti speciali tramite l'attività di recupero, attività peraltro fortemente promossa dagli obiettivi di Piano.

Il progetto proposto si inserisce pienamente negli obiettivi e nelle strategie del PRRB.

In merito alla localizzazione degli impianti, il PRRB definisce i rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, ai sensi dell'art. 7 dell'NTA che:

- *Gli strumenti di pianificazione provinciale provvedono, in attuazione dei criteri contenuti nel Piano, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs. n. 152/2006.*

Concludendo, il PRRB disciplina a livello regionale il sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali. Per particolari categorie di rifiuti definisce le linee di indirizzo da adottare.

Con specifico riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi derivanti da C&D, il precedente Piano (PRGR), in linea con la Direttiva 2008/98/CE e il D.Lgs. di recepimento n. 205 del 3 dicembre 2010, prevedeva come

obiettivo il recupero dei rifiuti da C&D pari al 70% entro l'anno 2020, che risulta superato dato che attualmente risulta avviato a recupero oltre il 90% dei rifiuti da C&D.

Oltretutto, l'impianto in esame che tipicamente gestisce rifiuti entro un raggio relativamente ridotto dal luogo di produzione, provenienti soprattutto da impianti terzi e/o da cantieri locali dove la stessa ditta opera, risulta in linea con il Piano PRRB che prevede:

"il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione, nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali", ai sensi dell'art. 20 1b.

Il progetto prevede la possibilità di sottoporre ad operazioni di effettivo recupero (R5) un quantitativo di rifiuti maggiore rispetto ai limiti oggi autorizzati nello stabilimento Consar di Piangipane: **ciò si traduce in un maggior quantitativo di materiale che, a valle delle operazioni di recupero, potrà cessare la sua qualifica di rifiuto ed essere gestito come materia prima.**

Nel complesso il progetto prevede quindi un aumento del quantitativo di rifiuti a matrice inerte da recuperare consentendo la cessazione della loro qualifica di rifiuto.

Ciò è in piena coerenza con gli obiettivi del PRRB: il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e di inerti in generale è di particolare rilevanza anche in considerazione del fatto che le risorse minerali destinate alle costruzioni provengono unicamente da attività estrattive o scavi in terra e roccia (che comportano il consumo di risorse naturali) oppure dal recupero dei rifiuti inerti o dal recupero e trattamento di materiali di scarto di attività industriali.

Il progetto proposto, senza alcuna modifica impiantistica di rilievo, attua quindi le previsioni della pianificazione regionale, che discendono da quelle della norma nazionale e comunitaria, finalizzate all'incremento del recupero di materia dai rifiuti, con conseguente possibilità di avviare, per tali tipologie di matrici, una economia circolare virtuosa.

In tema di localizzazione degli impianti, si rileva che:

- l'impianto oggetto di modifica è già esistente;
- non si prevedono interventi per la realizzazione di nuove edificazioni;
- il progetto non prevede un ampliamento di superficie utile dell'impianto, in quanto le aree di stoccaggio e deposito ad oggi presenti rimarranno invariate.

Nel complesso è quindi possibile affermare che il progetto in esame è coerente con il PRRB e con le previsioni regionali specifiche per la gestione di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni.

In base alle indicazioni e previsioni del PRRB sulla gestione dei rifiuti inerti, l'impianto di Piangipane risulta oggettivamente pienamente conforme e allineato agli obiettivi.

I prodotti di recupero ottenuti sono tutti commercializzati e classificati ai sensi delle norme nazionali e UNI.

L'impianto costituisce una struttura strategica per i fabbisogni di recupero del territorio ravennate e romagnolo così come per il servizio pubblico di raccolta (per gli inerti conferiti da utenze domestiche e assimilate alle stazioni ecologiche), risultando in linea anche con l'obiettivo del Piano che prevede "la promozione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti da C&D sul territorio".

La implementazione di tecnologie di recupero all'avanguardia e sempre più adeguate alle esigenze del mercato consentono all'azienda di programmare sviluppi impiantistici e incrementi di quantità trattate che sono integralmente avviate a recupero salvo una % marginale e residuale di scarti altrimenti non recuperabili.

4.2 PIANI DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

4.2.1 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PAIR 2020 approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">IT0893 Pianura EstAree superamento PM10
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">Art. 10 NTA: Provvedimenti abilitativi in materia ambientaleArt. 20 NTA: Saldo zero

La normativa di riferimento in ambito comunitario per la tutela della qualità dell'aria è costituita dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo, che è stata recepita a livello nazionale dalla D.lgs. 155/2010.

A livello Regionale, invece, il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) è un piano di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 20/2000 che approfondisce le tematiche inerenti la qualità dell'aria. Il PAIR 2020 è il primo strumento di livello regionale per il risanamento della qualità dell'aria, con un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020 ed un traguardo intermedio fissato al 2017.

Il Piano ha orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, ma le sue prescrizioni sono state prorogate fino all'approvazione del nuovo Piano con Delibera di giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021.

Il PAIR contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limiti fissati alla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Gli obiettivi fissati dal PAIR al 2020, al fine di tutelare la salute dei cittadini, riguardano la tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto i valori emissivi del 2010, dei livelli dei seguenti inquinanti:

- riduzione del 47% delle emissioni di PM₁₀ al 2020;
- riduzione del 36% delle emissioni di NO_x al 2020;
- riduzione al 27% delle emissioni di NH₃ al 2020;
- riduzione del 27% delle emissioni di COV al 2020;

- riduzione del 7% delle emissioni di SO₂ al 2020.

Inoltre, il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Il territorio regionale è stato suddiviso, in accordo con gli art. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010 in 4 zone caratterizzate ognuna da uno stato della qualità dell'aria omogeneo:

- Agglomerato di Bologna;
- Zona dell'Appennino;
- Pianura Est;
- Pianura Ovest.

Il territorio comunale di Ravenna ricade nella zona "Pianura Est".




Figura 14 – Zonizzazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna con D.Lgs. 155/2010

La Regione Emilia-Romagna ha individuato, su base comunale, le aree di superamento dei limiti normativi di PM10 e di ossidi di azoto (NOx).

Come è possibile vedere dalla “Cartografia delle aree di superamento – anno di riferimento 2009” (Allegato 2-A alla Relazione Generale del PAIR) riportata in Figura 15, il territorio del Comune di Ravenna è classificato come “Area superamento PM10”, identificata dal colore arancione.




Figura 15 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM₁₀ e NO₂. Cartografia aree di superamento anno di riferimento 2009 [Fonte: Allegato 2-A alla Relazione Generale del PAIR]

Lo Scenario obiettivo di piano (PAIR 2020) ha portato a stimare la necessità di riduzione delle emissioni degli inquinanti primari e dei principali precursori (COV, NH₃, NO_x, SO₂) dell'inquinamento da PM₁₀ per raggiungere gli standard di qualità dell'aria richiesti dalla normativa.

Sulla base delle valutazioni emerse dal quadro conoscitivo, relativamente alle situazioni di superamento dei valori limite, sono stati identificati gli ambiti di intervento e le misure sui cui il Piano deve indirizzare prioritariamente le proprie azioni e risorse.

Gli ambiti di intervento prioritari individuati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria sono:

- le città, la pianificazione e l'utilizzo del territorio;
- trasporti e mobilità;
- energia;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni;
- ulteriori misure: applicazioni del principio del saldo zero;
- le misure sovra-regionali.

Sulla base della classificazione in ambiti di intervento prioritari definiti dal PAIR, l'impianto gestito da Consar è ricompreso all'interno dell'ambito “Attività produttive”; pertanto è necessario valutare anche il

rispetto delle relative linee di azione, che sono illustrate al capitolo 9.4 della Relazione di Piano e definite dettagliatamente all'articolo 19 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le linee di azione predisposte dal PAIR sono differenziate per le aziende autorizzate tramite Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e per quelle soggette ad autorizzazione settoriale. L'impianto in esame è autorizzato mediante Autorizzazione Unica Art. 208 di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è situato all'interno di un comune classificato come "Area di superamento PM10".

L'impianto in esame non presenta punti di emissione in atmosfera e tantomeno il progetto in esame prevede l'introduzione di emissioni convogliate.

Con riferimento agli interventi previsti dal progetto in esame si analizzano, infine, le misure previste dalle NTA del Piano. Nel dettaglio risulta di interesse per l'intervento in esame l'art. 10 e l'art. 20.

Titolo I "Disposizioni generali"

Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

[...]

"2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1"

Sezione III "Misure in materia di attività produttive"

Articolo 20 – Saldo zero

"1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 e dNO2, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.

2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato prevede le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni indotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi nullo o ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del piano.

3. Il proponente del progetto o del piano sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx del piano o del progetto presentato.

[...]"

Le previsioni a cui si riferisce il comma 2 succitato, sono contenute nella Relazione Generale di Piano, di cui si riporta nel seguito una sintesi delle tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri:

- l'adozione di protezioni antivento;
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;

- lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

4.2.2 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PGQA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PGQA approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 78 del 27/07/2006;
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Zona A – Piano di risanamento PM10 e NOx
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 16 NTA: Programma di misure per il settore industriale/portuale

Il Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) si configura come un piano di settore e come tale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000, approfondisce ed integra le tematiche inerenti al campo di interesse. Tale strumento di pianificazione settoriale si prefigge i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 3:

- a) il miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- b) la coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
- c) l'integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, per assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- d) la modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- e) l'utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
- f) la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- g) la previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, per assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Il Piano ha ripreso la zonizzazione elaborata nella Delibera regionale n. 804/2001, e successivamente aggiornata nel rispetto dei criteri emanati con il Decreto Ministeriale n. 261/2002 (Delibera n. 41 del 4/05/2004 – ora superata dalla zonizzazione su base regionale di cui al paragrafo precedente), che aveva determinato, per il territorio della Provincia di Ravenna, una prima suddivisione in zone ed agglomerati.

Definita la zonizzazione ed evidenziate le criticità più significative a livello comunale, il passo successivo è individuare i percorsi di azione e predisporre piani e programmi di risanamento.

Per la Provincia di Ravenna il quadro conoscitivo del PRQA ha evidenziato nel particolato PM10 e nel biossido di azoto gli inquinanti critici; pertanto, è su questi due inquinanti che sono state focalizzate le azioni che devono essere intraprese dai Comuni.

Poiché il PRQA pone il comune di Ravenna all'interno di una Zona A, devono essere attuati Piani di Risanamento relativamente ai due inquinanti considerati critici, come evidenziato nella seguente tabella, oltre che Piani di Azione, contenenti misure emergenziali da attuare nel breve periodo e finalizzate alla gestione di rischi connessi all'insorgere di episodi acuti di inquinamento atmosferico legati al superamento delle soglie di allarme.

	PM10	NO₂
PIANO DI MANTENIMENTO CONC. < V.L.	Casola Valsenio, Riolo Terme, Brisighella	Alfonsine, Brisighella, Casola Valsenio, Cotignola, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno
PIANO DI RISANAMENTO CONC. > V.L.	Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, <u>Ravenna</u> , Russi, Solarolo, S. Agata sul Santerno	Bagnacavallo, Bagnara, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, <u>Ravenna</u> , Solarolo,
PIANO DI AZIONE	Ravenna, Faenza, Castelbolognese	Ravenna, Faenza, Castelbolognese

Tabella 4 – Comuni interessati dai Piani di Mantenimento, di Risanamento e di Azione

Definiti gli scenari di qualità dell'aria, il PRQA individua i seguenti settori di azione per la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, al fine di perseguire e conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria:

- a) Industriale;
- b) Civile;
- c) Traffico;
- d) Agricoltura (mezzi).

Dagli obiettivi generali, derivati dai dispositivi di legge, la Provincia assume per il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria anche i seguenti obiettivi specifici, da applicarsi in maniera differenziata ai diversi settori sopra individuati:

- a) miglioramento della qualità dell'aria;
- b) uso e gestione consapevole delle risorse energetiche;
- c) promozione per una mobilità sostenibile;
- d) agevolare il ricorso a fonti rinnovabili;
- e) informazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

In riferimento agli interventi previsti dal progetto in esame si ritiene opportuno analizzare le misure previste dal PRQA in merito al settore industriale / portuale riportate nell'art. 16 delle NTA.

"Art.16 - (D) Programma di misure per il settore industriale/portuale"

Le misure che la Provincia ritiene per il settore industriale sono:

- *estensione dell'utilizzo di sostanze combustibili come metano e altri combustibili a minor impatto ambientale;*
- *definizione di limiti alle emissioni di maggior tutela per le sorgenti fisse, sulla base delle migliori tecniche disponibili sul mercato;*
- *limitazione all'utilizzo di alcuni combustibili per impianti di combustione e incentivi per la conversione a metano o altri combustibili a minore impatto ambientale;*
- *obbligo per gli impianti che ricadono in IPPC di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto oppure dotati di impianti di abbattimento (DeNOx);*
- *conversione all'utilizzo di combustibili gassosi o gpl degli impianti termici esistenti attualmente funzionanti a gasolio o olio combustibile;*
- *installazione di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) delle emissioni, con particolare riferimento ad ossidi di azoto e particolato per gli impianti di potenzialità superiore a certe taglie. In particolare per gli ossidi di azoto NOx si deve prevedere il monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, elettrica e/o termica (compresi forni di cottura) con potenzialità termica superiore o uguale a 50 MW;*
- *utilizzo di impianti di abbattimento idonei al materiale particellare;*
- *limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l'attenzione su ogni prescrizione gestionale dell'impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione;*
- *ribadendo quanto indicato nelle norme tecniche del PTCP, si forniscono altresì i seguenti indirizzi in materia di impianti per la produzione energetica:*
 - a) *poiché le centrali termoelettriche già autorizzate ed attivate sul territorio rendono la provincia di Ravenna autosufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, non sono realizzabili nuove centrali termoelettriche alimentate a combustibili tradizionali. Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli e medi impianti di produzione d'energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, semmai prescrivendo:*
 - *la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;*
 - *l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;*
 - *l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;*
 - *la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;*
 - *l'ubicazione in aree tali da minimizzazione gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.*
 - b) *All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari. Nel caso di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa"*

4.2.3 COERENZA RISPETTO AI PIANI DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

L'impianto Consar, in primo luogo, non presenta punti di emissione in atmosfera, né nello stato di progetto si prevede l'introduzione di emissioni convogliate.

Le uniche emissioni riconducibili alle attività svolte sono quindi di tipo diffuso.

Devono quindi essere applicate le mitigazioni previste dal PAIR per ridurre l'emissione di polveri. È pertanto opportuno segnalare che già nello stato attuale sono adottati accorgimenti volti a minimizzare la diffusione di polveri.

In particolare, con riferimento alle diverse tecniche elencate dal PAIR per minimizzare la produzione di emissioni diffuse, si evidenzia che **il provvedimento autorizzativo AU vigente già include condizioni e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, nonché una Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse**, in cui vengono specificate dettagliatamente le misure e le azioni da intraprendere, quali:

- il posizionamento dell'impianto di frantumazione mobile viene mantenuto nell'area centrale del sito. Questo consente di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente circostante, per l'ostacolo fisico rappresentato dal gradiente di quota; ulteriore ostacolo alla diffusione delle polveri è rappresentato dall'arginatura perimetrale, con presenza di essenze arboree, del sito stesso;
- durante l'utilizzo del frantoio mobile, viene sempre mantenuto in funzione l'impianto di abbattimento polveri tramite gli appositi ugelli di nebulizzazione ad acqua, e le lavorazioni vengono sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione a bordo macchina;
- vengono limitate al minimo le altezze di caduta del materiale sia in fase di carico che di scarico;
- durante tutto il periodo compreso tra primavera avanzata e primo autunno, nelle giornate ventose e in periodi siccitosi, viene essere attivato per almeno mezz'ora al giorno il sistema di innaffiamento dei cumuli tramite irrigatori. A tal proposito si precisa che, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Regione Emilia-Romagna con Det. num. 9850 del 25/05/2021, con cui si è conclusa la precedente procedura di screening, è stato installato un anemometro con sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento al fine di predisporre un data-base consultabile dagli organi di vigilanza preposti al controllo;
- durante tutto l'anno si provvede all'innaffiamento della viabilità interna dell'impianto fino al raccordo con la viabilità pubblica e del tratto di strada pubblica prospiciente al sito;
- nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 15 settembre, viene attuato il seguente programma standard minimo di innaffiatura giornaliera:
 - innaffiamento della viabilità all'apertura del mattino;
 - innaffiamento della viabilità dopo la pausa pranzo;
 - innaffiamento dei cumuli di materiali polverulenti per almeno un'ora al giorno.

Tutte le operazioni di innaffiamento effettuate, sia programmate che straordinarie, sono annotate su apposito foglio in formato excel, così come viene annotata la eventuale sospensione causa pioggia di quelle programmate.

Inoltre, è prevista la copertura dei mezzi di trasporto degli inerti e il lavaggio/ pulizia delle ruote prima dell'immissione su strada ad uso pubblico;

Si specifica infine che l'art. 20 delle NTA del PAIR 2020, relativo al saldo zero e alla presentazione di una relazione per la minimizzazione delle emissioni di NOx e PM10, non è applicabile al progetto in esame, in quanto:

- Consar è un impianto esistente e non un nuovo impianto, escludendo l'applicabilità dell'art. 20 c. 1;
- il paragrafo 9.7.1 della Relazione Generale del PAIR 2020 cita "Per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS/Valsat e VIA vi è l'obbligo da parte del proponente del progetto o del piano di valutare le conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed ossidi di azoto (espressi come NO2). **Tale obbligo non si applica ai piani e progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità**"; ne consegue che, essendo il presente progetto sottoposto in questa sede a verifica di assoggettabilità (procedura di Screening), non si applica nemmeno quanto prescritto dall'art. 20 c.2;
- viene escluso conseguentemente anche l'obbligo di presentazione della relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx, di cui all'art. 20 c. 3, conseguenza diretta dell'aver escluso l'applicabilità dei punti precedenti.

Relativamente al PRQA, il Piano prevede per il settore industriale/portuale specifiche azioni volte al contenimento dell'emissione degli inquinanti critici. Tali disposizioni sono prevalentemente indirizzate a disciplinare la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia, non risultando quindi pertinenti al progetto in esame.

Si individua quindi come pertinente la disposizione di cui all'art. 16 delle NTA del PRQA che prevede la "limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l'attenzione su ogni prescrizione gestionale dell'impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione": conformemente a tale disposizione, in analogia a quanto già citato precedentemente nell'ambito della verifica di conformità al PAIR, per l'esercizio dell'impianto in esame saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare la diffusione di polveri, quali ad esempio la bagnatura della viabilità e dei cumuli, in continuità alle prescrizioni dell'autorizzazione vigente.

Tali accorgimenti verranno mantenuti anche nell'assetto futuro, pertanto **si ritiene che il progetto sia coerente con le prescrizioni del PAIR e del PRQA.**

Questi accorgimenti costituiscono inoltre attuazione di buone prassi che certamente minimizzano, se non addirittura annullano, l'impatto delle emissioni diffuse derivanti dalle lavorazioni svolte.

4.3 PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

4.3.1 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO (PDG)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PGA approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 234 del 03/03/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• -

Il **Piano di Gestione delle Acque** è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque (DQA), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema una serie di direttive in materia previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento del **buono stato ambientale** per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse, entro i 3 cicli di pianificazione previsti, (articolati in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027), individuando nel Piano di Gestione delle Acque (**PdG**) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione agli indirizzi comunitari.

La scala territoriale di riferimento è individuata nel **distretto idrografico**, definito come "area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi". Altra caratteristica del PdG è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc...) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

Il 20 dicembre 2021, la Regione Emilia-Romagna ha concluso l'attività per la predisposizione dei contributi al 3° e ultimo ciclo di pianificazione distrettuale. In tale contesto normativo l'Autorità del Bacino Distrettuale del Fiume Po ha adottato con delibera CIP del n.4/2021 il nuovo Piano che coprirà l'ultimo sessennio previsto dalla DQA 2021-2027, ampliando il suo territorio di competenza includendo alcune aree ricadenti nel Distretto dell'Appennino Settentrionale e bacini che afferiscono direttamente al mare Adriatico. Questa scelta è stata fatta allo scopo di facilitare il confronto con i livelli di pianificazione precedenti tuttora vigenti e per caratterizzare meglio le scelte strategiche di Piano tenuto conto delle specificità territoriali, economiche e ambientali che differenziano il bacino del fiume Po dagli altri sottobacini, seppur accomunati dal fatto che tutti confluiscono al mare Adriatico.

Con la L. 221/2015 il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti come aggregazione dei bacini preesistenti e in questo quadro le Autorità di Bacino sono state abrogate e sostituite dalle nuove Autorità di bacino distrettuale.

Con le modifiche precedentemente descritte, attualmente il territorio comunale in esame, che nel precedente Piano 2015-2021 rientrava nel distretto dell'Appennino Settentrionale, ora ricade nel territorio del Distretto del Fiume Po.

Si procede pertanto di seguito all'analisi dei contenuti dello strumento di pianificazione del 2021-2027 del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

L'area in esame ricade all'interno della **Sub Unit dei Bacini-Romagnoli**, come rappresentato in Figura.




Figura 16: Rappresentazione delle Sub Unit del distretto del Fiume Po

Di seguito è rappresentato il confronto tra gli esiti della classificazione dell'attuale ciclo di pianificazione (2021) ed il precedente (2015) per la Sub Unit Bacini Romagnoli; i valori, espressi in percentuale, sono riferiti allo stato/potenziale ecologico. Si può notare come lo stato ecologico sia migliorato dall'ultimo ciclo del 2015.




Figura 17: Confronto tra lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali della Sub Unità dei Bacini Romagnoli (2015-2021)

Nell'ambito della pianificazione distrettuale, i temi del bilancio idrico, della carenza idrica e siccità sono affrontati nel Piano di Bilancio Idrico (PBI) del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Del. CI 8 e 7 dicembre 2016 e approvato con il DPCM del 11 dicembre 2017 (PBI 2016), a scopo di completare il Piano di Bacino.

Il PBI è strutturato su tre obiettivi generali:

- 1) cooperazione: tra amministratori pubblici e portatori di interesse;
- 2) riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità: utilizzando la risorsa effettivamente disponibile e senza compromettere la disponibilità per l'ambiente e le generazioni future;
- 3) gestione delle crisi idriche e della siccità.

La particolarità del Bacino del Po è la presenza di un sistema fitto di corsi d'acqua artificiali destinati a soddisfare soprattutto le esigenze di bonifica e irrigue della pianura padana. Nel tempo quindi, la disponibilità idrica di questi territori è andata riducendosi e il fenomeno irriguo si è stabilizzato soprattutto a livello di aziende agricole.

Nel 2016 è stato costituito l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po, importante per il raggiungimento degli obiettivi del PBI. Tale organo si prefigge l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di valenza distrettuale che di sottobacino, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 3 e degli artt. 167 e 168 del D.lgs. 152/2006, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

I consumi idrici sono in generale riconducibili a diversi utilizzi:

- civile;
- agricolo;
- industriale.

Per quanto riguarda il prelievo di acqua per uso potabile, a livello di distretto idrografico, quello del Fiume Po, è il distretto con prelievo maggiore e rappresenta circa il 30% del volume prelevato a livello nazionale (fonte ISTAT, 2018).

DISTRETTI IDROGRAFICI	Sorgente	Pozzo	Corso d'acqua superficiale	Lago naturale	Bacino artificiale	Acque marine o salmastre	Totale	Prelevato pro capite
Fiume Po	504,1	1.902,1	197,2	44,7	132,7	-	2.780,8	384
Alpi orientali	373,9	596,2	52,5	-	0,1	-	1.022,7	433
Appennino settentrionale	87,0	364,3	117,3	1,3	17,4	1,1	588,3	313
Appennino centrale	1.080,0	349,5	15,0	1,7	34,9	0,2	1.481,3	456
Appennino meridionale	1.071,2	813,5	56,6	-	384,1	-	2.325,4	475
Sicilia	164,8	458,9	2,0	-	102,8	9,1	737,6	403
Sardegna	32,5	31,1	0,8	-	229,3	-	293,7	489
Extra territoriali	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-
ITALIA	3.313,4	4.515,9	441,4	47,7	901,3	10,4	9.230,2	419

Tabella 5: Prelievi di acqua per uso potabile per tipologia di fonte e distretto idrografico [Fonte: Istat-Conferimento delle acque per uso civile, 2018]

Il principale fattore che incide sul consumo di acqua nel settore agricolo, invece, è l'irrigazione che rappresenta la maggiore pressione sulla risorsa idrica. Nella seguente Tabella sono analizzati i dati sulle superfici irrigate e dei volumi utilizzati nel Distretto Idrografico del Fiume Po, per gli anni 2016 e 2018.

Regione/P.A.	2016		2018	
	Superficie irrigata	Volume utilizzato	Superficie irrigata	Volume utilizzato
	(ha)	(m ³)	(ha)	(m ³)
Emilia-Romagna	234.858,75	1.014.360.346,34	213.502,91	949.347.857,46
Lombardia	489.314,51	6.215.484.715,61	489.603,26	6.116.074.565,15
Piemonte*	291.371,00	6.900.000.000,00	291.371,00	6.300.000.000,00
P.A. Trento**	3.400,00	50.000.000,00	3.400,00	15.350.000,00
Valle d'Aosta***	20.996,00	168.865.344,00	20.996,00	168.865.344,00
Veneto****	219.365,00	1.168.935.557,00	218.456,00	895.383.663,00
Distretto fiume Po	1.259.305,26	15.517.645.962,95	1.237.329,18	14.445.021.429,61

Per il volume utilizzato, stima della regione Piemonte effettuata sul totale del volume prelevato dai consorzi. Sono comunque necessarie analisi più approfondite per affinare la stima.

*** Per la superficie attrezzata, superficie irrigata e volume utilizzato, stima della PA di Trento sui dati presenti nella banca MOVIR. la riduzione forte fra le due annate nel valore di volume utilizzato a parità di superficie è da attribuirsi al nuovo investimento di razionalizzazione realizzato dal consorzio di secondo grado Alto Garda*

****Stima della regione Valle d'Aosta di superficie irrigata e attrezzata e volume utilizzato, sulla base del documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016 (Allegato 9 - Metodologia di stima dei volumi irrigui) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016, che tiene conto dei valori delle concessioni irrigue.*

*****Per il volume utilizzato nel 2018, stima della regione Veneto, su dati SIGRIAN.*

Fonte: elaborazioni CREA PB su dati SIGRIAN

Tabella 6: Volume utilizzato sulle superfici irrigate nel distretto idrografico del Fiume Po [Fonte: Istat-Conferimento delle acque per uso civile, 2018]

4.3.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (PTA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Il PTA è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005 e redatto per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, individuando quali obiettivi principali:

I principali obiettivi da perseguire sono:

- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- Attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

Gli obiettivi di qualità ambientale che dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2016 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei sono costituiti dal conseguimento dei requisiti necessari a ottenere lo stato di qualità ambientale (come definiti in allegato 1 del D.Lgs.152/99) buono (Classe 2) o elevato, nel caso in cui lo stato buono sia già raggiunto.


Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso doveva conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008. Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee e il mantenimento in alveo di un Deflusso Minimo Vitale (DMV).

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento si rimanda al capitolo seguente, in cui si analizzano le disposizioni del Piano Provinciale di Tutela delle Acque approvato in variante al PTCP con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Si riporta di seguito un estratto della cartografia di piano relativo all'area in esame dalla quale si evince come il sito in esame:

- non ricade in aree sensibili, considerate come aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento, così come definite dall'Allegato 6 al D.Lgs. 152/99 (ora sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- non ricade in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- non ricade in zone di protezione delle acque sotterranee.



- ◆ Campo pozzi
- Pozzo
- ▭ Confine regionale
- ▭ Confine provinciale
- rete idrografica
- SETTORE A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione
- SETTORE B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da sottoporre ad approfondimenti
- SETTORE C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B
- ▨ SETTORE D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 mt per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea

Figura 18 – Estratto Tavola 1 PTA Regionale

4.3.3 COERENZA DEL PROGETTO CON I PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale costituisce lo strumento di pianificazione in materia volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento

alle aree di ricarica: il sito in esame non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.

L'assenza di specifiche tutele gravanti sull'area in esame è desumibile anche dalla cartografia del PPTA, approvato quale variante al PTCP (cfr. §3.2.2).

In merito infine alle priorità di intervento per la tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, non si ravvisano elementi di interazione con quanto previsto nel progetto in esame, in quanto l'esercizio dello stabilimento dell'impianto nella configurazione di progetto non determinerà prelievi da falda: il pozzo artesiano presente all'interno dello stabilimento soddisfa esclusivamente le esigenze degli uffici, mentre il fabbisogno idrico per le misure di mitigazione delle emissioni diffuse di polveri, in continuità allo stato attuale, verrà soddisfatto tramite il reimpiego di acque meteoriche o, secondariamente, dall'approvvigionamento tramite autocisterna.

Dal punto di vista qualitativo si segnala invece che la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici recapita nella fognatura pubblica di via Braccasca, adducente al sistema di depurazione comunale, evitando pertanto lo scarico in corpi recettori di acque potenzialmente contaminate.

Ne consegue quindi che il progetto in esame risulta coerente con la pianificazione territoriale in merito alla tutela delle acque.

4.4 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

4.4.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PGRA approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 03/03/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">pericolosità media P2: aree di potenziale allagamentorischio elevato R3 per il Reticolo Principale e Secondario di Pianura
Norme di interesse per l'area di progetto
-

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, conosciuta anche come Direttiva Alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, in analogia a quanto predispone la Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

Il fenomeno alluvionale viene descritto nell'art. 2 "definizioni" del D.lgs. 49/2010 come: *"l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime"*

temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici”.

Di fronte al continuo ripetersi di gravi eventi alluvionali, anche di tipologie e con modalità che la pianificazione ad oggi prodotta difficilmente riesce ad intercettare, è diventato prioritario aggiornare e, se necessario, ripensare metodi e modi per “gestire” il rischio di alluvioni in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee sopra richiamate.

Dopo un lungo iter, partito nel 2010, i PGRA sono stati adottati entro i termini previsti dal dispositivo comunitario (22 dicembre 2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per poi essere definitivamente approvati in data 3 marzo 2016. I piani si compongono di:

- una parte cartografica, consistente nel quadro conoscitivo di settore costituito dall’insieme delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino;
- una relazione generale (comprensiva di allegati) e le misure relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione (Parte A, art. 7, comma a D.lgs. 49/2010);
- una parte specifica relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità e analisi (Parte B, art. 7, comma b D.Lgs. 49/2010), predisposta, per il territorio regionale, dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- il Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica).

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione: il primo ciclo di elaborazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i primi PGRA che hanno svolto la loro azione nel periodo 2016-2021.

In data 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull’Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni, pubblicato il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, e sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione.

Quindi risulta ad oggi in corso il secondo ciclo di aggiornamento dei PGRA con un iter che si prevede di concludere alla fine del 2021, ma che ha già prodotto un aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio idraulico (concluso nel dicembre 2019).

L’area in esame ricade all’interno del Distretto Idrografico del fiume Po.

Il distretto a sua volta è suddiviso in Unità di Gestione (UoM Unit of Management), che corrispondono a quelle che nella direttiva Acque 2000/60/CE sono definite invece con il termine Sub Unit.




Figura 19 – Distretti Idrografici [Relazione metodologica PGRA 2021]

Il sito in esame ricade all'interno della Unit of Management (UoM) dei **Bacini Romagnoli (ITR081)**.

La superficie complessiva è di 3.419,2 km² e sono presenti seguenti bacini idrografici:

- Lamone;
- Fiumi Uniti;
- Canale Candiano;
- Bevano;
- Savio;
- Rubicone.

Il territorio si colloca nella porzione centrale dell'area romagnola che dallo spartiacque appenninico scende e occupa il versante nord-est fino al mare Adriatico.

La rilevante estensione del bacino del Fiume Po, la peculiarità e la diversità dei processi alluvionali che caratterizzano il reticolo idrografico, hanno reso necessario effettuare la mappatura della pericolosità secondo diversi ambiti territoriali.

In tale UoM, gli ambiti territoriali sono suddivisi in:

- reticolo principale (RP), costituito dai corpi d'acqua principali e da alcuni secondari, identificati come prioritari ai fini della gestione dei rischi idraulici;
- reticolo secondario di pianura (RSP), che ricade quasi totalmente nell'Area di Pianura;

Le mappe della pericolosità devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- L-P1: Alluvioni rare: tempo di ritorno fino a 500 anni (bassa probabilità);
- M-P2: Alluvioni meno frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- H-P3: Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

L'area in esame ricade nello scenario di pericolosità medio M-P2: alluvioni meno frequenti, per quanto riguarda sia il reticolo Principale (RP) sia per il Reticolo Secondario di Pianura (RSP).



Figura 20 – Mappa Pericolosità-Reticolo Principale e Secondaria [Relazione metodologica PGRA 2021]

Nelle “Norme integrative” del “Progetto di Variante” sono descritte le modifiche apportate alle Norme del PSAI in esame; in particolare alle Norme è stato aggiunto il Titolo IV – Coordinamento con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, di cui si riporta di seguito l’art. 16.

Art. 16 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

[...]

La Direttiva Alluvioni stabilisce che siano redatte anche le mappe di rischio alluvioni, classificate in base a quattro classi di rischio:

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;

- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

L'area di interesse ricade, sia per quanto riguarda il reticolo principale che il reticolo secondario di pianura, in classe di rischio **R3** – Rischio elevato per le parti che ospitano impianti di trattamento rifiuti e loro pertinenze.




Figura 21 - Mappe di rischio e degli elementi potenzialmente esposti [Fonte: Direttiva Alluvioni 2019, <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html?null>]

4.4.2 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Versione del Piano analizzata

- PSRI approvato con D.G.R. n. 350 del 17/03/03
- Variante normativa al Titolo III – Assetto idrogeologico approvata con D.G.R. n. 144 del 16/02/2009
- Variante cartografica e normativa al Titolo II - Assetto della rete idrografica approvata con D.G.R. n. 1877 del 19/12/2011
- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016
- Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica approvata con Del. C.I. n. 3/2 del 20/10/2003

<ul style="list-style-type: none">Adeguamento della Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica conseguente all'approvazione della Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">Art. 6 NTA: Aree di potenziale allagamento
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico che quello dovuto all'instabilità dei versanti), che individuino le aree critiche ed indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n. 183 del 1989.

La perimetrazione delle **aree a rischio**, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

Nel caso in esame lo strumento di riferimento è quindi il "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/03 e s.m.i., che affronta in maniera organica per tutto il territorio di competenza le tematiche del rischio idraulico (Titolo II) e del dissesto dei versanti (Titolo III).

Il Piano Stralcio tiene conto delle criticità legate al reticolo maggiore e anche di quelle relative ai corsi d'acqua minori e ai canali di bonifica, nonché del dissesto idrogeologico di versante (frane).

A seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

Gli obiettivi individuati dal Piano, ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 182/1989, sono:

- l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
- la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

Nella Relazione idraulica integrativa di tale Variante si specifica che “La cartografia predisposta dai Consorzi di Bonifica ad una scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 nell'ambito della elaborazione del PGRA, è da intendere pertanto come integrazione / aggiornamento delle mappe tracciate per perimetrare le zone allagate nell'evento dell'ottobre 1996, assunto quale evento di riferimento all'impianto del Piano Stralcio. Da tale nuova rappresentazione si desume che lo scenario di media pericolosità assimilabile all'art. 6 “Aree di potenziale allagamento” del PAI è da estendere alla totalità delle pianura romagnola e pertanto si intende **sottoporre alla disciplina dell'art 6. con la presente variante tutta l'area di pianura identificata a media probabilità (P2)**”, come si evince dallo stralcio della Tavola 223O – “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico” – della Variante cartografica del PSRI.




Figura 22 – Tavola PAI – Perimetrazione aree a rischio idrogeologico [Fonte: Stralcio della Tavola 223O della Variante di coordinamento PAI-PGRA]

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo coordinato del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, come modificato dalle varianti.

Art.6 Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.
5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.
6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente

Al comma 4 si fa riferimento alla Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica; tale Direttiva, redatta allo scopo di supportare le verifiche e le valutazioni idrologiche ed idrauliche richieste dalla applicazione del Piano Stralcio, contiene approfondimenti ed indicazioni tecniche di diretta applicazione in merito a diversi temi, tra i quali appunto i tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli effetti di allagamento.

La Direttiva è stata modificata dalla Variante di coordinamento con PGRA; anche in questo caso l'articolo di interesse è il n. 6, riportato di seguito per le sole parti d'interesse per il caso in esame.

Art.6 Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)

I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.

La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico. È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva. [...]

Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull'analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. Per le aree collocate a monte della via Emilia il tirante idrico di riferimento, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente

- in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)

- in 0,5 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3).

In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili.

È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento. [...]

- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione. [...]

Anche la cartografia è stata aggiornata dalla Variante.




Figura 23 – Tavola PAI – Tiranti idrici di riferimento [Fonte: Stralcio della Tavola 2230 della Variante di coordinamento PAI-PGRA]

L'area dove sorge l'impianto Consar è identificata in parte come *Area di potenziale allagamento* con tirante idrico compreso tra 50 e 150 cm.

Ai sensi dell'art. 16 del PSRI, si riporta di seguito la normativa relativa alle aree interessate al fenomeno delle alluvioni.

Art. 16 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

- aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
- assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
- consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia Romagna previste dal PGRA, approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:

- delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
- del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista,
- del riferimento ai seguenti valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:

- 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
- 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;
- 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.

4. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza [intesi come interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico, n.d.r.] o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 del precedente art. 3.

4.4.3 COERENZA DEL PROGETTO CON I PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

L'area in cui è ubicato lo stabilimento Consar risulta essere classificata come "area di potenziale allagamento" con tirante idrico di riferimento compreso tra 50 e 150 cm.

Al fine di ridurre il rischio devono quindi essere previste misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

L'intero sito su cui sorge lo stabilimento Consar è circondato da un argine esistente di altezza pari a circa 2,00 m dal centro strada di via Bartolotte, ad eccezione di parte del lato sud e del punto di accesso al sito.

Nell'ambito del rinnovo dell'Autorizzazione Unica di cui alla DET-AMB- 2018-604 del 05/02/2018, Consar ha previsto e in seguito realizzato alcune opere al fine di evitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione. In particolare, con approccio cautelativo rispetto al franco di 0,20 m dal centro strada (Via Bartolotte) definito dal servizio tecnico in base all'uso dell'immobile, Consar ha realizzato:

- un ulteriore tratto di argine, di altezza pari a 1 m dal centro strada (Via Bartolotte);
- un muretto in cls, di spessore pari a 0,15 m e di altezza pari a 0,50 m dal centro strada (Via Bartolotte) per la protezione del lato sud;
- un dosso in cls di altezza pari a 0,30 m dal centro strada (Via Bartolotte) nel punto di accesso al sito, visto la necessità di transito di mezzi pesanti. Si precisa che sarà sempre presente una dotazione di sacchetti di sabbia per alzare il dosso in caso di emergenza di altri 0,20 m.

A seguito di tali interventi, l'intero sito è protetto per un livello d'acqua fino a quota + 0,50 m dal centro strada (Via Bartolotte) corrispondente al tirante idrico rilevato e confermato.

Inoltre, la Direttiva rimanda a quanto indicato dagli Strumenti di pianificazione comunali, costituiti nel caso in esame dal RUE, che per le aree di potenziale allagamento prevede specifiche disposizioni, alle quali il progetto risulta comunque conforme (cfr. § 3.3.5).

Il progetto in esame appare pienamente conforme rispetto alle previsioni del PGRA e del PSRI per la riduzione del rischio idraulico.

5 DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI

5.1 VINCOLI NATURALISTICI

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e degli habitat che le ospitano. Il termine "rete" denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende infatti garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 159 siti della rete Natura 2000 (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di 301.761 ettari.

A seguito dei Decreti Ministeriali pubblicati il 3 aprile 2019 e il 16 dicembre 2019 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'art.4. della direttiva 92/42/CE, 136 SIC sono stati designati quali ZSC (Zone speciali di Conservazione).

Nella figura seguente si riportano le ZSC e ZPS ubicate nelle vicinanze dell'area oggetto di studio, da cui emerge come il sito non ricada in alcuna area protetta.

I siti ad elevato pregio naturalistico più vicini sono costituiti dai siti Bacini ex-zuccherificio di Mezzano (ZPS IT4070020) e Bacini di Russi e Fiume Lamone (ZSC-ZPS IT4070022), distanti circa 5 km dall'impianto.




Figura 24 – Zone ad elevato pregio naturalistico (Rete Natura 2000) presso l’area in esame [Fonte: Geoportale Regione Emilia-Romagna]

5.2 ALTRI VINCOLI

Per l'analisi degli ulteriori vincoli (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, vincolo archeologico...) si rimanda a quanto già valutato al § 3.3.5.

6 INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE OPERE PROPOSTE

6.1 NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Normativa nazionale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Seconda titolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d’impatto ambientale (Via) e per l’autorizzazione integrata (Ippc)”.
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha sostanzialmente riscritto la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
- D. Lgs 16 giugno 2017, n. 104 - Valutazione d'impatto ambientale - Modifiche e integrazioni alla Parte II del Dlgs 152/2006 - Attuazione della direttiva 2014/52/Ue

Normativa regionale

- D.G.R. 15 luglio 2002, n. 1238 – Approvazione “Direttiva generale sull’attuazione L.R. n. 9/99, disciplina procedura valutazione impatto ambientale” e delle “linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA e per la procedura di VIA” (art. 8, L.R. 9/99).
- L.R. 20 Aprile 2018, n. 4 – Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei Progetti.
- D.G.R. 19 ottobre 2020, n. 1402 - Direttiva per lo svolgimento delle funzioni di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 della L. n. 120/2020)

6.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Normativa nazionale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Quinta titolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 – Modifiche ed integrazioni al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – Qualità dell’aria ambiente – Attuazione direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Normativa regionale

- Determinazione del Dirigente 4 giugno 1999, n. 4606 con la quale vengono indicati i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera.
- L.R. ER 24 marzo 2000, n.20-Disciplinazione generale sulla tutela e l'uso del territorio.
- D.G.R. 27 dicembre 2011, n. 2001 - Recepimento del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.

6.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

Normativa nazionale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte III titolata “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare la Sezione II “Tutela delle acque dall'inquinamento” e III “Gestione delle risorse idriche”.
- D.lgs. 23 febbraio 2010, n.49-attuazione della direttiva a 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
- D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
- L. 28 dicembre 2015, n.221-disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Normativa regionale

- Delibera Consiglio Regionale Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2004, n. 633 - Adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
- D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 – Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152);
- D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860 – Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005.

6.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Normativa nazionale

- DPCM 1 Marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DM 11 Dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- DPCM 14 Novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- DM 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Normativa regionale

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 14 aprile 2004, n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R.9 maggio 2001 n. 15.

6.5 NORME IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

Normativa regionale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Quarta e gli artt. 184-ter, 214 e 216.
- D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36-Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti.
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 2015- Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Normativa regionale

- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 2015- Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive